

TRIBUNALE DI BARI

Quarta Sezione Civile

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI PIANO DEL CONSUMATORE EX ART. 12 bis L. 3/12

IL GIUDICE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale n. 5366/2019, avente ad oggetto proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art.12 bis della L. n.3/2012, presentato da ROTOLO ANTONIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Nigro Di Gregorio

Ricorrente

nei confronti di

ARCA PUGLIA CENTRALE, ex Iacp Bari, con il patrocinio dell'avv. Maricla Candelieri

Resistente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 3.10.2019 Rotolo Antonia – premesso: di non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal R.D. n.267/1942; di non aver fatto ricorso, nei tre anni precedenti, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. n.3/2012; d'essersi trovata in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, determinato dalla mancata corresponsione dei canoni di locazione dell'immobile di proprietà dell'A.R.C.A. Puglia Centrale per € 47.735,68, esposizione debitoria fondata su decreto ingiuntivo, cui erano seguiti intimazione di precetto e successivo preavviso di rilascio dell'immobile; di percepire esclusivamente pensione Inps di invalidità di € 295,00 mensili, oltre al reddito di cittadinanza, riconosciute dal maggio 2019, e di non poter svolgere attività lavorativa per le precarie

condizioni psico-fisiche, potendo contare solo sull'aiuto dei figli, non conviventi; di sostenere spese correnti mensili di € 282,50; di voler proporre piano del consumatore nei seguenti termini:

1. pagamento integrale (100%) della prededuzione entro il termine di tre mesi a partire dal decreto di omologazione del piano, in ossequio al disposto dell'art.8, comma 4 della legge 3/2012;

2. il pagamento di un importo di euro 4.000,00 entro 10 giorni dalla omologa dell'accordo;

3. il pagamento di n. 32 rate di euro 250,00 ciascuna per 32 mesi a partire dal mese successivo all'omologa dell'accordo, prevedendo complessivamente la corresponsione di euro 12.000,00, con la soddisfazione del creditore nella misura del 24%;

chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione coattiva per rilascio dell'immobile già preannunciata, la fissazione dell'udienza, con ogni conseguente adempimento, per l'omologazione del piano.

Concesso termine con decreto per l'integrazione della documentazione e fissata, in esito, l'udienza di comparizione del 16.1.2020, si costituiva in pari data l'Arca Puglia Centrale, ex IACP Bari, opponendosi all'omologazione del piano in ragione del maggiore credito vantato, indicato in € 51.010,83 all'1.1.2010, a fronte della somma offerta di € 12.000.00.

Replicava il difensore della ricorrente, evidenziando che l'esposizione debitoria era frutto di un errata valutazione delle precarie condizioni economiche della Rotolo, cui l'interessata non si era opposta con gli opportuni rimedi impugnatori a causa di un grave e prolungato stato depressivo.

All'esito di ulteriori chiarimenti, richiesti con provvedimento dell'11.6.2020, la ricorrente ribadiva di voler chiedere l'omologazione di piano del consumatore, precisato nei seguenti termini:

1. pagamento integrale (100%) della prededuzione entro il termine di tre mesi a partire dal decreto di omologazione del piano, in ossequio al disposto dell'art.8, comma 4 della legge 3/2012;

2. pagamento di un importo di euro 4.000,00 entro 10 giorni dalla omologa dell'accordo;

3. pagamento di n. 32 rate di euro 250,00 ciascuna per 32 mesi a partire dal mese successivo all'omologa dell'accordo, rectius piano del consumatore, prevedendo complessivamente la corresponsione di euro 12.000,00, con la soddisfazione del creditore nella misura del 24%.

Rinunciava di contro la ricorrente alla richiesta di sospensione della azione di rilascio dell'immobile, non trattandosi di esecuzione di immobile facente parte del suo patrimonio.

L'OCC esprimeva sulla proposta, come modificata, parere favorevole in ordine alla sostenibilità del piano.

All'udienza del 4.2.2021 l'Arca Puglia Centrale evidenziava che il pregresso maggior canone locativo era frutto di incomplete informazioni reddituali da parte della ricorrente e, tuttavia, valutata la situazione economica della Rotolo ed in particolare la percezione di emolumenti impignorabili o comunque espropriabili per importi irrisori, valutando l'interesse pubblico al recupero del credito, fondato su titolo esecutivo, si rimetteva alle determinazioni del Tribunale.

Il procedimento è stato riservato per la decisione all'udienza dell'1.4.2021.

Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che la ricorrente non esercita attività imprenditoriale e dunque non è assoggettabile alle procedure concorsuali, né risulta che abbia fatto ricorso ad alcun procedimento di cui alla L.3/2012 negli ultimi 5 anni.

L'esposizione debitoria complessiva della Rotolo, che sostiene spese correnti mensili di circa € 283,00, è pari ad € 48.883,68, di cui € 700,00 quale compenso dell'OCC.

Quanto alla situazione patrimoniale, la ricorrente non è intestataria di alcun immobile o mobile e percepisce pensione Inps di € 295,00, nonché reddito di cittadinanza di € 500,00 mensili.

Sussiste pertanto il requisito del sovraindebitamento, inteso quale squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con rilevante difficoltà, se non incapacità di adempimento delle proprie obbligazioni.

La proposta appare sorretta dal requisito della meritevolezza, dovendosi fondatamente ritenere, sulla base degli elementi forniti ed in particolare della documentazione sanitaria, che l'esposizione debitoria sia frutto di condotta incolpevole ed in specie delle precarie condizioni psico-fisiche, che non hanno

consentito alla ricorrente di fornire informazioni reddituali corrette e di impedire la formazione di titolo esecutivo.

Il piano proposto prevede il soddisfo dell'unico creditore nella percentuale del 24% in circa tre anni ed appare indubbiamente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto conto della messa a disposizione di un importo *una tantum* di € 4.000,00 entro 10 giorni dall'omologazione del piano, nonché di ratei mensili € 250,00, che difficilmente potrebbero essere recuperati in via coattiva, tenuto conto dei limiti di pignorabilità degli emolumenti percepiti dalla ricorrente.

Per tali ragioni, del resto, il creditore non ha opposto ulteriori osservazioni critiche, tenuto conto dell'interesse pubblico al recupero delle maggiori somme offerte.

Ricorrono pertanto i requisiti per l'omologazione del piano del consumatore, come da modifica del 31.1.2021.

P.Q.M.

letto l'art. 12 bis L. n.3/2012,

omologa il piano del consumatore proposto, con ricorso del 3.10.2019 e successiva modifica del 31.1.2021, da Rotolo Antonia;

dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, **con esclusione dei dati sensibili e riservati, sul sito Ufficiale del Tribunale di Bari, avvalendosi della società R.T.I. PROGETTO EDICOM BARI.**

Bari, 9.4.2021

Il Giudice

Raffaella Simone